

CIRCOLARE

Agli II. RR. Ispettorati ed Uffici postali.

Onde facilitare la vicendevole circolazione delle lettere fra gli Stati Austriaci, la Francia, l'Algeria, la Gran Bretagna, i Possedimenti e le Colonie Inglesi è stato conchiuso a Parigi il 30 novembre scorso anno un trattato per la soppressione dell'affrancatura obbligatoria di confine relativamente alla corrispondenza fra gli Stati suddetti e per la reciproca regolarizzazione delle competenze per le lettere di transito, il qual trattato a tenore di Decreto dell'Eccelsa Presidenza dell'I. R. Camera Aulica generale in data 20 gennajo di quest'anno, n.° $\frac{371}{P.P.}$ andrà in vigore col 1.° di aprile prossimo venturo.

A tenore del precitato Eccelso Decreto fu anche deliberata la soppressione dell'affrancatura obbligatoria delle corrispondenze da spedirsi col corso postale sopra Belgrado fra l'Austria, Costantinopoli, Salonicchio e Xeres, non che un ribasso del porto per l'inoltro delle lettere fra Bukarest, Botutschany, Jassy, Galacz ed i rispettivi confini austriaci, la quale disposizione parimente avrà effetto col 1.° aprile prossimo futuro.

Viene quindi prescritto agli II. RR. Uffici postali quanto segue per notizia e per esatta osservanza.

A. Relativamente alla corrispondenza fra l'Austria, la Francia, l'Algeria e quegli Stati esteri, le di cui lettere sono da spedirsi per la via della Francia.

1. L'obbligo di affrancare le lettere degli Stati Austriaci *a)* per la Francia e l'Algeria, *b)* per la Gran Bretagna e *c)* per le Colonie ed i Possedimenti Inglesi, quali sono la Giamaica, il Canada, il Nuovo Brunswik, la Nuova Svezia, l'Isola del Principe Eduardo e Terranuova, e viceversa fino al confine viene tolto a datare dal 1.° di aprile p.° f.°, ad eccezione dei casi menzionati sub 14 e 15, o quando i mittenti vogliono far pervenire le lettere franche di porto ai destinatarij; si accetteranno quindi di regola dagli Uffici postali siffatte lettere senza esigere la competenza di porto, mentre in questo caso spetta ai destinatarij di pagare la relativa tassa postale interna e le competenze di porto estere.
2. L'affrancatura obbligatoria viene però tenuta ancora ferma a riguardo delle corrispondenze pei seguenti paesi, cioè per la Spagna, il Portogallo e Gibilterra, e ciò fino all'Ufficio di confine francese verso la Spagna, non che pei paesi di oltremare (ad eccezione dei Possedimenti e delle Colonie Inglesi); e ciò fino al punto di sbarco di quei paesi.
Per le lettere dagli anzidetti paesi vengono all'impostazione esatte le competenze parimente fino agli indicati punti di confine; il pagamento dei diritti postali da colà fino ai luoghi di destinazione sarà perciò a carico dei destinatarij.
3. È severamente vietato agli Impiegati postali di costringere gl'impostanti di lettere pei paesi menzionati sub 1 al pagamento del porto nei casi ove ciò non è prescritto; i medesimi sono anzi obbligati di rendere attente le parti alla soppressione dell'affrancatura obbligatoria ed a tenere il relativo avviso affisso in modo che ognuno ne possa prendere ispezione.
4. Per il pareggio fra l'I. R. Amministrazione delle Poste Austriache e quella R. di Francia relativamente alle lettere da consegnarsi reciprocamente franche od a pagamento venne fissata per ognuno dei paesi menzionati sub *a*, *b* e *c* una tassa media, e stabilito che oltre di essa abbiano ad essere esatte la competenza per il transito per gli Stati esteri e la legale tassa di porto interno.

5. La tassa di porto *interno* per quei luoghi postali Austriaci che non distano dal rispettivo Ufficio di confine Bavarese, Svizzero o Sardo più di 20 leghe in linea retta è di 6, per tutti gli altri di 12 car. per la lettera semplice.
6. La competenza *di transito* per le corrispondenze da concambiarsi fra gli Uffici Austriaci e quelli di Francia, le quali in mazzi chiusi sono da spedirsi in parte per la Germania, in parte per la Svizzera o per la Sardegna, viene fissata ad 8 car. per la lettera semplice relativamente *al transito per gl' indicati Stati*.
7. Il *porto estero* per la corrispondenza impostata, *senza pagamento* della tassa postale per paesi nell'Austria è stato fissato come segue:
 - a) per le lettere dalla Francia a car. 12
 - b) » » dal Regno unito della Granbrettagna » 18
 - c) » » dalle Colonie e dai Possedimenti Inglesi nominati sub 1 » 39
 per la lettera semplice del peso di $\frac{1}{2}$ lotto.
8. Le competenze da esigersi giusta il disposto sub 5, 6 e 7 saranno marcate dagli Uffici Austriaci ai quali pervengono le corrispondenze in discorso dagli Uffici esteri sulla parte dell'indirizzo delle lettere, e ciò separatamente la tassa interna e la competenza estera di porto e di transito.

Coerentemente a ciò per una lettera non affrancata impostata in qualsiasi luogo della Francia sono da porsi a carico e da esigersi dal destinatario in Vienna 32 car. e da quello in Milano 26, e per una lettera dalla Granbrettagna dal destinatario in Vienna 38 e da quello in Milano 32 car.; inoltre per una lettera dai Possedimenti e dalle Colonie Inglesi dal destinatario in Vienna 59 e da quello in Milano 53 car. Il porto dovrà essere marcato sulle lettere nel modo seguente, cioè:

20	26	47
12	12	12
-----	-----	-----
32 car.	38 car.	59 car.

12 Porto fr
8. transito
6 Porto int

26

Milano 26 ----- 32 ----- 59

9. Le lettere dell'Austria per qualsiasi luogo dei paesi menzionati sub 1, lett. a, b e c possono essere affrancate fino alla destinazione mediante il pagamento delle competenze specificate sub 5, 6 e 7, ed in questo caso vengono rese franche ai destinatari; una parziale affrancazione, cioè soltanto sino al confine di Francia o d'Inghilterra, non può aver luogo. Gli II. RR. Uffici postali presso i quali vengono impostate delle lettere verso il pagamento dei diritti di affrancazione dovranno marcare questi a tergo delle lettere nel modo identico, come è prescritto a riguardo delle competenze di porto, e munire l'indirizzo della solita croce obliqua.
10. Le lettere che arrivano dai paesi menzionati sub 1, lett. a, b e c affrancate sino al luogo di destinazione nell'Austria e contrassegnate nel modo anzi indicato sono da ricapitarsi esenti di porto ai destinatari.
11. Sulle lettere che presso gli II. RR. Uffici postali vengono impostate per i paesi menzionati sub 1, lett. a, b e c senza pagamento di tassa non si marcherà alcuna competenza di porto, dappoichè questa viene bonificata alla Cassa postale Austriaca in base del peso complessivo della corrispondenza da consegnarsi all'Amministrazione delle Poste di Francia.
12. Per le lettere della Spagna, del Portogallo, di Gibilterra, del Belgio e del Lussemburghese per l'Austria, siccome queste non pervengono alle poste francesi affrancate che sino al confine d'entrata in Francia, è stato fissato il porto di transito francese a 12 car., e per quelle de' Paesi e delle Colonie trasatlantici, per le quali le competenze di porto vengono pagate sino alla piazza d'imbarco di quei paesi a 35 car. per la lettera semplice del peso di $\frac{1}{2}$ lotto, e queste, come pure le competenze di transito per l'oltro per la Germania, la Svizzera o la Sardegna, e la tassa di porto interno sono da soddisfarsi dai destinatari.
13. Le stesse competenze menzionate sub 12 sono da pagarsi pure dai corrispondenti che impostano presso gli Uffici Austriaci delle lettere per la Spagna, il Portogallo e Gibilterra, e per i Paesi e le Colonie di oltremare (ad eccezione dei Possedimenti e delle Colonie Inglesi nominate sub 1, lett. c).

Queste competenze si marcheranno a tergo delle lettere; sull'indirizzo però si ometterà la croce obliqua di affrancazione.

14. Per le lettere raccomandate che vengono impostate presso gl' II. RR. Uffici per la spedizione per la Francia e l'Algeria o per altri Stati esteri, per dove sono da inoltrarsi a mezzo delle poste francesi e viceversa, debbono i diritti di affrancazione essere pagati all'impostazione. Per siffatte lettere quindi impostate nell'Austria sono da esigersi le suindicate tasse di porto interne ed estere, come pure il diritto di raccomandazione e l'importo della ricevuta di ritorno qualora quest'ultima fosse da unirsi; per le lettere raccomandate dirette in Francia e nell'Algeria si esigerà per ora ancora la tassa di porto francese, la quale è fissata a 12 car. *nel doppio importo.*

15. Le gazzette, i giornali, i libri in rustico e legati, la musica, i cataloghi e gli annunzi stampati e litografati dalla Francia e dall'Algeria per l'Austria e viceversa che sono posti sotto fascia devono all'impostazione essere affrancati sino al confine di Francia.

Per gl' invii quindi della natura anzidetta che dalla Francia arrivano in Austria sono da pagarsi dai destinatari le competenze fissate dal Decreto dell'Eccelsa Presidenza dell'I. R. Camera Aulica generale in data 22 luglio 1842, n.° $\frac{5150}{P.P.}$

Le stesse competenze sono da esigersi dagl' II. RR. Uffici per siffatti invii che presso di essi vengono impostati per la Francia ed oltre.

16. La soppressione dell'affrancatura obbligatoria si estende anche alle spedizioni di campioni fra l'Austria, la Francia, l'Algeria, la Granbretagna ed i più volte menzionati Possedimenti e Colonie Inglesi; per quelle fra l'Austria e gli altri paesi, le cui lettere sono da instradarsi per la Francia, le competenze devono essere pagate all'impostazione fino ai punti di confine indicati più sopra per le lettere. Per queste venne del resto accordata la moderazione del porto estero e delle competenze di transito fissate per le lettere alla terza parte di questi; relativamente però al porto interno colla limitazione che quest'ultimo non debba essere minore della tassa di una lettera semplice.

Dalla precitata facilitazione sono escluse relativamente alle competenze di porto estero da esigersi dagl' II. RR. Uffici postali le spedizioni di campioni da e per la Granbretagna ed i Possedimenti e le Colonie Inglesi, per le quali le competenze estere sono da esigersi nell'intero importo, mentre a riguardo del porto interno austriaco ha luogo la moderazione precitata.

17. Per le lettere eccedenti il $\frac{1}{2}$ lotto le competenze di porto e di transito estero aumentano fino al peso di $\frac{3}{4}$ di lotto della metà della tassa semplice, e per quelle di un peso maggiorè dell'intera tassa semplice per ogni $\frac{1}{2}$ lotto.

Allegato 1.

Coerentemente a ciò le menzionate competenze sono da esigersi in base della qui allegata tabella della progressione del peso e della tassa.

18. Le corrispondenze che si presentano agl' II. RR. Uffici postali per la spedizione in Francia ed oltre sono da instradarsi a norma del qui annesso prospetto. Del resto si osserva che per ora gl' invii di campioni, ad eccezione di quelli per la Granbretagna e le Colonie Inglesi, sono da spedirsi unicamente nei mazzi che passano per la Svizzera, e quindi dovranno questi essere instradati di conformità.

Allegato 2.

19. Sulle lettere che i mittenti vogliono che siano spedite nei paesi di oltremare a mezzo dei bastimenti di commercio o di piroscafi regolari che partono dai porti della Granbretagna dev' essere apposta l'osservazione « *Voie d'Angleterre* »; dovendo il loro inoltro aver luogo a mezzo di una nave mercantile, vi dovrà oltre di ciò essere aggiunta anche l'osservazione « *Batimens de commerce* » oppure « *Private Ships* »; in quest'ultimo caso le competenze di affrancazione devono essere pagate all'impostazione.

20. Sulle lettere da spedirsi in Francia od oltre deve dall'I. R. Ufficio postale d'impostazione essere impresso il nome del luogo e la data; le lettere raccomandate devono oltre di ciò essere contrassegnate come tali colla parola « *raccomandata.* »

21. Il conteggio delle competenze di porto e di transito estere deve aver luogo unitamente alle tasse interne a mezzo delle cartelle e dei giornali di porto ordinarij.

22. Sulle lettere che non possono essere ricapitate ai destinatarij si dovrà indicare la relativa causale, e queste saranno poscia da carteggiarsi come lettere di scarico (in deduzione) a quegli II. RR. Uffici, ai quali incumbe l'ulteriore inoltro in Francia.

Si rende specialmente a dovere di vegliare perchè non siano retrocesse delle lettere con suggello leso, dappoichè le lettere che portassero traccia del seguito aprimento verrebbero escluse dal bonifico del porto estero sulle stesse caricato.

Le lettere dell'Austria spedite in Francia ed oltre e da colà ritornate come inesorabili sono da trattarsi a norma dei veglianti regolamenti per le lettere di ritorno.

23. Le lettere di privati per le Autorità in Francia, nell'Algeria, nella Granbretagna e nei Possedimenti e nelle Colonie Inglesi sono da affrancarsi per intiero all'impostazione, mentre in caso diverso i mittenti si esporrebbero al pericolo che le loro lettere venissero rifiutate a motivo della tassa.

B. Corrispondenza fra l'Austria, Costantinopoli, Salonicchio e Xeres.

24. L'obbligo di affrancazione fino alla frontiera, che finora esisteva a riguardo di questa corrispondenza, viene parimente tolto a datare dal 1.º aprile prossimo futuro, e ciò relativamente a quelle lettere che vengono spedite via di terra col corso postale sopra Belgrado; siffatte lettere quindi sono da impostarsi presso gl' II. RR. Uffici postali della Monarchia Austriaca e presso le II. RR. Spedizioni postali di Costantinopoli, Salonicchio e Xeres senza pagamento di tassa, eccettuato il caso che il mittente voglia affrancare le lettere fino alla destinazione, o che sia obbligato all'affrancatura in forza del disposto sub 30 e 31.

La corrispondenza da e per Smirne, non meno che le lettere da spedirsi coi battelli a vapore del Loyd Austriaco da e per Alessandria, Costantinopoli e le Isole Jonie soggiacciono per ora ancora all'affrancatura obbligatoria.

25. Nel caso d'affrancazione il mittente deve pagare le relative competenze dal luogo d'impostazione a quello di destinazione, e se queste non vengono pagate all'impostazione, spetta al destinatario a soddisfarle.

26. Queste competenze consistono

a) relativamente all'inoltro dal confine presso Belgrado fino al luogo d'impostazione o di destinazione nella Monarchia Austriaca, se questo non dista dal mentovato confine più di 20 leghe, in 6 car., e per tutti gli altri luoghi situati ad una distanza maggiore dal summentovato confine in 12 car.;

b) per l'inoltro fra quel confine, Costantinopoli, Salonicchio e Xeres parimente in 12 car. per la lettera semplice.

Coerentemente a ciò per una lettera non affrancata da cadauna delle anzidette tre città il destinatario in Vienna pagherà 24 car., quello in Pietrovaradino all'incontro ne pagherà soltanto 18; le stesse competenze saranno da pagarsi se i mittenti in Vienna ed in Pietrovaradino vogliono spedire franca per intiero una lettera semplice per Costantinopoli, Salonicchio e Xeres.

27. Il peso della lettera semplice è limitato a $\frac{1}{2}$ lotto; per gl' invii di maggior peso tanto le tasse di porto interne che le competenze d'inoltro sul territorio turco sono da pagarsi a norma della progressione prescritta nella tariffa generale.

28. Per le lettere raccomandate i diritti di porto possono indifferentemente essere pagati all'impostazione od al ricevimento; all'incontro la tassa di raccomandazione e quella della ricevuta di ritorno devono in ogni modo essere esatte all'impostazione.

29. Le lettere che vengono affrancate per intiero presso gl' II. RR. Uffici postali a destinazione di Costantinopoli, Salonicchio e Xeres sono dai medesimi da trattarsi nell'egual modo come è prescritto a riguardo delle lettere affrancate in generale, e quindi le competenze d'affrancatura esatte saranno da marcarsi a tergo delle lettere: la tassa austriaca però separatamente dalla competenza di porto per l'inoltro sul territorio turco.

Su quelle che vengono impostate verso assegnamento del porto al destinatario non si marcheranno le competenze di porto, giacchè ciò deve aver luogo soltanto presso l'Aulico Ufficio delle Poste in Vienna e l'Ufficio di frontiera in Semelino, perchè tanto la tassa che l'addebitamento alle spedizioni postali nelle mentovate tre città devono essere calcolati in valuta turca.

30. Relativamente alle gazzette, ai giornali, agli stampati ed ai campioni che vengono impostati sotto fascia presso gl' II. RR. Uffici postali sono applicabili le disposizioni contenute in proposito nel Regolamento sui diritti di porto, e quindi le relative competenze dal luogo d'impostazione a quello di destinazione devono essere pagate dai mittenti.

31. Per quelle lettere che da privati o da Uffici soggetti a pagamento vengono impostate presso gl' II. RR. Uffici postali per l' I. R. Internunziatura e gl' II. RR. Consolati, non meno che per S. A. il Gran Signore, il di lui Ministro e per le Autorità turche, così pure per il Clero dei Conventi dei mendicanti le competenze d'affrancazione fino alla destinazione devono essere pagate dai mittenti. L'eguale pratica deve pure aver luogo a riguardo di quelle lettere che in Costantinopoli, Salonicchio e Xeres vengono impostate da privati, dirette ad Autorità e persone godenti la franchigia nell'Austria.

C. *Relativamente alla corrispondenza fra l' Austria, la Moldavia e la Valachia.*

32. Le lettere dell' Austria per Bukarest, Botutschany, Jassy e Galacz e viceversa possono già attualmente essere impostate senza pagamento di tassa od essere affrancate per intero, mentre per l' inoltro delle lettere nell' Austria e per quello nella Moldavia e Valachia vengono pagate in quanto al primo le competenze a norma della tariffa generale, ed in quanto al secondo le tasse appositamente stabilite, la qual pratica resterà ferma anche per l' avvenire.
33. Per l' inoltro nell' Austria le competenze saranno anche in avvenire da esigersi dai mittenti, oppure da caricarsi ai destinatarij a norma della vigente tariffa generale delle lettere.
34. Le competenze di porto per l' inoltro sul territorio della Moldavia e Valachia all' incontro vengono modificate e fissate per la lettera semplice del peso di $\frac{1}{2}$ lotto come segue:
- | | |
|------------------------|--------|
| da e per Botutschany a | 3 car. |
| » » Jassy » | 6 » |
| » » Galacz » | 10 » |
| » » Bukarest . . » | 6 » |

Tabella di 35. Per le lettere di maggior peso le competenze anzidette sono da calcolarsi in base della *progressione* 3. tabella di progressione qui unita sub 3.

36. Le gazzette, i giornali, i stampati ed i campioni dall' Austria per la Moldavia e la Valachia e viceversa da spedirsi sotto fascia sono da trattarsi a norma delle disposizioni contenute in proposito nel Regolamento sui diritti di porto.
37. Come sin qui sarà anche ulteriormente dovere degl' II. RR. Uffici postali di marcare sulle lettere che presso di essi si rinvergono a destinazione della Moldavia e Valachia le tasse esatte a tergo, e le competenze di porto da pagarsi dai destinatarij sull' indirizzo, e precisamente la tassa di porto interna separatamente da quella stabilita per l' inoltro dal confine a Jassy, Bukarest ecc.

Rimangono del resto in pieno vigore quelle disposizioni che sono già attualmente in applicazione a riguardo delle corrispondenze dell' Austria per la Moldavia e Valachia, e che colla presente Ordinanza non furono modificate o derogate.

Vienna, dall' I. R. Direzione Aulica Suprema delle poste il 7 febbrajo 1844.

TABELLA della progressione della tassa e del peso relativamente alle competenze di transito e di porto estere che sono da esigersi dagli II. RR. Uffici postali per le lettere da spedirsi franche agli Uffici di Francia e per le corrispondenze che da questi pervengono non affrancate.

P E S O				Porto di transito per la Germania, la Svizzera e la Sardegna.		Per la corrispondenza da e per							
						la Francia, l'Algeria, la Spagna, il Portogallo, Gibilterra, il Belgio ed il Lussemburgo		la Granbretagna e l'Irlanda.		i Paesi e le Colonie di oltremare.		i Possedimenti e le Colonie Inglesi.	
				Lire.	Cent.	Lire.	Cent.	Lire.	Cent.	Lire.	Cent.	Lire.	Cent.
	sino inclusivo	$\frac{1}{2}$ lotto	.	—	40	—	60	—	90	1	75	1	95
oltre	$\frac{1}{2}$ lotto	fino	$\frac{3}{4}$ » ..	—	60	—	90	1	35	2	65	2	95
»	$\frac{3}{4}$ »	»	1 » ..	—	80	1	20	1	80	3	50	3	90
»	1 »	»	1 $\frac{1}{2}$ » ..	1	20	1	80	2	70	5	25	5	85
»	1 $\frac{1}{2}$ »	»	2 » ..	1	60	2	40	3	60	7	—	7	80
»	2 »	»	2 $\frac{1}{2}$ » ..	2	—	3	—	4	50	8	75	9	75
»	2 $\frac{1}{2}$ »	»	3 » ..	2	40	3	60	5	40	10	50	11	70
»	3 »	»	3 $\frac{1}{2}$ » ..	2	80	4	20	6	30	12	25	13	65
»	3 $\frac{1}{2}$ »	»	4 » ..	3	20	4	80	7	20	14	—	15	60
»	4 »	»	4 $\frac{1}{2}$ » ..	3	60	5	40	8	10	15	75	17	55
»	4 $\frac{1}{2}$ »	»	5 » ..	4	—	6	—	9	—	17	50	19	50
»	5 »	»	5 $\frac{1}{2}$ » ..	4	40	6	60	9	90	19	25	21	45
»	5 $\frac{1}{2}$ »	»	6 » ..	4	80	7	20	10	80	21	—	23	40
»	6 »	»	6 $\frac{1}{2}$ » ..	5	20	7	80	11	70	22	75	25	35
»	6 $\frac{1}{2}$ »	»	7 » ..	5	60	8	40	12	60	24	50	27	30
»	7 »	»	7 $\frac{1}{2}$ » ..	6	—	9	—	13	50	26	25	29	25
»	7 $\frac{1}{2}$ »	»	8 » ..	6	40	9	60	14	40	28	—	31	20
»	8 »	»	8 $\frac{1}{2}$ » ..	6	80	10	20	15	30	29	75	33	15
»	8 $\frac{1}{2}$ »	»	9 » ..	7	20	10	80	16	20	31	50	35	10
»	9 »	»	9 $\frac{1}{2}$ » ..	7	60	11	40	17	10	33	25	37	05
»	9 $\frac{1}{2}$ »	»	10 » ..	8	—	12	—	18	—	35	—	39	—
»	10 »	»	10 $\frac{1}{2}$ » ..	8	40	12	60	18	90	36	75	40	95
»	10 $\frac{1}{2}$ »	»	11 » ..	8	80	13	20	19	80	38	50	42	90
»	11 »	»	11 $\frac{1}{2}$ » ..	9	20	13	80	20	70	40	25	44	85
»	11 $\frac{1}{2}$ »	»	12 » ..	9	60	14	40	21	60	42	—	46	80
»	12 »	»	12 $\frac{1}{2}$ » ..	10	—	15	—	22	50	43	75	48	75
»	12 $\frac{1}{2}$ »	»	13 » ..	10	40	15	60	23	40	45	50	50	70
»	13 »	»	13 $\frac{1}{2}$ » ..	10	80	16	20	24	30	47	25	52	65
»	13 $\frac{1}{2}$ »	»	14 » ..	11	20	16	80	25	20	49	—	54	60
»	14 »	»	14 $\frac{1}{2}$ » ..	11	60	17	40	26	10	50	75	56	55
»	14 $\frac{1}{2}$ »	»	15 » ..	12	—	18	—	27	—	52	50	58	50
»	15 »	»	15 $\frac{1}{2}$ » ..	12	40	18	60	27	90	54	25	60	45
»	15 $\frac{1}{2}$ »	»	16 » ..	12	80	19	20	28	80	56	—	62	40

PROSPETTO d'instradamento delle corrispondenze dell' Austria e degli Stati esteri per la Francia e Paesi esteri e viceversa.

Pei seguenti Dipartimenti francesi e Paesi esteri.	Dalle Province dell' Austria e dagli Stati esteri sottonominati.	Instradamento per
<p style="text-align: center;">A.</p> <p>Calvados, Cantal, Charente, Charente inférieure, Cher, Côtes du Nord, Creuse, Dordogne, Eure, Eure et Loire, Finistère, Gironde, Ille et Vilaine, Indre, Indre et Loire, Jura, Landos, Loire et Cher, Loire inférieure, Loiret, Lot, Maine et Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas de Calais, Sarthe, Seine, Seine inférieure, Seine et Marne, Seine et Oise, Sèvres (Deux), Somme, Vendée, Vienne, Vienne (Haute), Yonne.</p> <p>Gran Bretagna ed Irlanda, come pure i Possedimenti e le Colonie Inglesi ed i Paesi di oltremare.</p>	<p style="text-align: center;">a.</p> <p>Austria inferiore (ad eccezione del Circolo superiore della foresta di Vienna), Moravia, Slesia, Galizia, Stiria, Ungheria, Transilvania, Confini militari, Cracovia, Polonia e Russia meridionale, Moldavia, Valachia, Servia, Turchia.</p> <p style="text-align: center;">b.</p> <p>Austria superiore, Circolo superiore della foresta di Vienna, Tirolo settentrionale e Vorarlberg.</p> <p style="text-align: center;">c.</p> <p>Carinzia, Dalmazia, Illiria, Litorale, Regno Lombardo-Veneto, Tirolo meridionale, Arcipelago, Grecia, Isole Jonie, i Ducati di Modena e Parma, Stato Pontificio, Regno delle due Sicilie.</p> <p style="text-align: center;">d.</p> <p>Boemia.</p>	<p>Vienna, Forbach e Parigi.</p> <p>Feldkirch, Uninga e Parigi.</p> <p>Milano, Uninga e Parigi.</p> <p>Eger, Forbach e Parigi.</p>
<p style="text-align: center;">B.</p> <p>Aisne, Ardennes, Marne, Meurthe, Meuse, Moselle.</p>	<p style="text-align: center;">e.</p> <p>Dalle Province e dagli Stati esteri descritti sub <i>a.</i></p> <p style="text-align: center;">f.</p> <p>Dalle Province menzionate sub <i>b.</i></p>	<p>Vienna e Forbach.</p> <p>Feldkirch ed Uninga.</p>

Pei seguenti Dipartimenti francesi e Paesi esteri.	Dalle Province dell' Austria e dagli Stati esteri sottonominati.	Instradamento per
	<p style="text-align: center;">g.</p> <p>Dalle Province e dagli Stati esteri indicati sub <i>c.</i></p> <p style="text-align: center;">h.</p> <p>Boemia.</p>	<p>Milano ed Uninga.</p> <p>Eger e Forbach.</p>
<p style="text-align: center;">C.</p> <p>Aube, Côte d' or, Doubs, Marne (Haute), Rhin (Bas), Rhin (Haut), Saône (Haute), Vorges.</p>	<p style="text-align: center;">i.</p> <p>Dalle Province e dagli Stati esteri menzionati sub <i>a.</i></p> <p style="text-align: center;">k.</p> <p>Dalle Province indicate sub <i>b e d.</i></p> <p style="text-align: center;">l.</p> <p>Dalle Province e dagli Stati descritti sub <i>c.</i></p>	<p>Vienna ed Uninga.</p> <p>Feldkirch ed Uninga.</p> <p>Milano ed Uninga.</p>
<p style="text-align: center;">D.</p> <p>Ain, Allier, Alpes Basses, Alpes Hautes, Ardège, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches du Rhône, Corrèze, Corse, Drôme, Gard, Garonne (Haute), Gers, Héraults, Isère, Loire, Loire (Haute), Lot et Garonne, Lozère, Puy de Dôme, Pyrénées (Hautes), Pyrénées (Basses), Pyrénées Orientales, Rhône, Saône et Loire, Tarn et Garonne, Var, Vaucluse.</p> <p>Algeria.</p> <p>Spagna, Portogallo, Gibilterra, Paesi di oltremare, in quanto l' inoltro delle lettere dovesse aver luogo da un porto di mare di Francia situato al sud dello sbocco della Gironda, ciò che dovrà essere osservato dai mittenti sull' indirizzo.</p>	<p style="text-align: center;">m.</p> <p>Dalle Province e dagli Stati esteri di cui sub <i>a.</i></p> <p style="text-align: center;">n.</p> <p>Dalle Province di cui sub <i>b e d.</i></p> <p style="text-align: center;">o.</p> <p>Dalle Province e dagli Stati esteri descritti sub <i>c.</i></p>	<p>Vienna ed Uninga.</p> <p>Feldkirch ed Uninga.</p> <p>Sardegna.</p>

ALLEGATO N.° 3.

TABELLA di progressione relativamente alle competenze di porto per l'inoltro delle lettere fra Botutschany, Jassy, Galacz, Bukarest ed il Confine austriaco.

P E S O DELLE SPEDIZIONI	COMPETENZA D'INOLTRO fra il Confine austriaco e					
	Botutschany.		Jassy e Bukarest.		Galacz.	
	Lire.	Cent.	Lire.	Cent.	Lire.	Cent.
[sino inclusivo $\frac{1}{2}$ lotto.	—	15	—	30	—	50
oltre $\frac{1}{2}$ lotto fino $\frac{3}{4}$ » .	—	25	—	45	—	75
» $\frac{3}{4}$ » » 1 » .	—	30	—	60	1	—
» 1 » » $1\frac{1}{2}$ » .	—	45	—	90	1	50
» $1\frac{1}{2}$ » » 2 » .	—	60	1	20	2	—
» 2 » » 3 » .	—	75	1	50	2	50
» 3 » » 4 » .	—	90	1	80	3	—
» 4 » » 6 » .	1	05	2	10	3	50
» 6 » » 8 » .	1	20	2	40	4	—
» 8 » » 12 » .	1	35	2	70	4	50
» 12 » » 16 » .	1	50	3	—	5	—
» 16 » » 24 » .	1	65	3	30	5	50
» 24 » » 32 » .	1	80	3	60	6	—